



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 16/03/2017

OGGETTO: Gestione del campo di calcio sintetico sito nel plesso scolastico di via Dante. Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13:30:00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO		X
Sanna Marco	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE	X	
Bussu Rosita	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Campo Giovanna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

La Responsabile dell'Area Socio Culturale, sentito l'Assessore Comunale allo Sport,

PREMESSO che

- il Comune di Pabillonis è proprietario del campo di calcio sintetico sito c/o il complesso scolastico sito in via Dante, che comprende campo di calcio, spogliatoi con servizi igienici e spazi di pertinenza;
- attualmente il campo suddetto è utilizzato dall'Istituto Comprensivo durante l'orario diurno;

ATTESO che

la gestione diretta dello stesso comporta per l'Amministrazione Comunale il farsi carico di esigenze sia relativamente alle risorse economiche che alle risorse umane necessitanti;

rientra nei programmi dell'Amministrazione l'affidamento del campo di calcio sintetico mediante la concessione alle associazioni sportive in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.17/93 attraverso convenzioni specifiche, al fine di garantire una migliore economicità gestionale ed una migliore promozione delle attività sportive;

la Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale allo sport, è chiamata a pronunciarsi sull'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, all'individuazione degli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune e soggetto affidatario e ad approvare lo schema di convenzione;

RICHIAMATI

il Regolamento degli impianti sportivi comunali, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2003 e modificato con le Deliberazioni del medesimo Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2006 e n. 7 del 23/01/2013;

il comma 25 dell'art. 90 della Legge n° 289 del 2002 che prevede la possibilità, qualora l'Ente pubblico territoriale "non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi" di affidare "la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

CONSIDERATO che quanto previsto dal comma 25 dell'art. 90 della legge suddetta è applicabile in quanto gli impianti sportivi comunali non si caratterizzano quali servizi aventi rilevanza economica per l'assenza di finalità di lucro nella gestione;

VISTI

- l'art. 42 punto 2 comma e) del decreto legislativo 267 del 2000, che recita "*Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*";
- l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, precisamente: "*il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*";
- l'art. 46 e 47 dello Statuto Comunale;

ACQUISITI

- il nulla osta all'uso del campo di calcio sintetico sito nel plesso scolastico di via Dante, rilasciato dalla Dirigente dell'Istituto Comprensivo, prot. n. 8948 del 29.12.2016;
- la comunicazione dell'Assessore allo Sport, prot. n. 398 del 23.01.2017, da cui si evince l'espressione formale di assenso all'affidamento in gestione del campo sintetico di calcio sito nel plesso scolastico di via Dante da parte della Commissione Comunale allo Sport;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 e art. 10, D. Lgs 118/2011);

PROPONE

Di affidare la gestione del campo di calcio sintetico sito c/o il plesso scolastico di via Dante mediante convenzione con associazioni sportive;

Di approvare lo schema tipo di convenzione per la concessione della gestione del campo in parola, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che i soggetti gestori degli impianti sportivi potranno essere individuati tra: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;

Di incaricare la medesima Responsabile dell'Area Socio Culturale di tutti gli adempimenti successivi;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte della Responsabile dell'Area Socio Culturale e della Responsabile dell'Area Finanziaria, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;

IN CONFORMITÀ DELIBERA

Con separata votazione favorevole unanime **dichiara** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 18 del 16/03/2017

OGGETTO:

Gestione del campo di calcio sintetico sito nel plesso scolastico di via Dante. Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SINDACO SANNA RICCARDO

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia Sud Sardegna

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529200
☎ FAX 070/9353260

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO SINTETICO C/O IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE

L'anno duemilasedici, il giorno del mese dinella Casa Municipale di Pabillonis

TRA

il Comune di Pabillonis, (in seguito denominato Comune) rappresentato da nella qualità di responsabile dell'ufficio sport, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Pabillonis, in Via San Giovanni 7, P.IVA 00497620922, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione

E

la Società Sportiva rappresentata dal Presidente / Legale Rappresentante Sig. con sede a Pabillonis in Via N..... C.F.in qualità di Presidente/legale rappresentante e domiciliato per la sua carica presso la sede legale, il quale dichiara di agire e stipulare in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2003 è stato approvato il regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2006 e n. 7 del 23/01/2013;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. del è stato disposto l'affidamento a terzi della gestione del campo di calcio sintetico c/o il complesso scolastico di via Dante e contestualmente ne ha approvato gli schemi di convenzione;

che l'art 90 comma 25 della Legge 289/2002 prevede l'affidamento preferenziale della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali alle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche;

che fra le parti si intende avviare un rapporto convenzionale concernente la gestione del campo di calcio sintetico c/o il complesso scolastico di via Dante;

che la Società Sportiva è regolarmente iscritta nel registro Regionale o all'Albo Comunale delle forme associative;

- che trattasi di Associazione senza fini di lucro iscritta agli Albi provinciali o regionali o

all'Albo Comunale, che persegue finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello Sport e del Tempo Libero (affiliata con iscrizione attiva a Federazione sportiva o Ente di Promozione Sportiva);

- che la stessa Società pratica attività sportiva calcistica compatibile con l'impianto in oggetto, mediante utilizzo continuativo di impianti sportivi nell'ambito del Comune di Pabillonis da almeno tre anni;
- che le Parti si prefiggono lo scopo di ottimizzare l'uso dell'impianto da parte dell'utenza sportiva in un'ottica di miglioramento del servizio e di promozione dell'attività sportiva;
- ritenuto l'ambito della gestione degli impianti sportivi un settore fortemente congeniale alla fattiva collaborazione fra Amministrazione Comunale e Associazionismo sportivo, proprio nello spirito di quanto asserito dalla L.R.17/1999;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

L'Amministrazione affida all'Associazione _____ la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, del campo sintetico del complesso scolastico di via Dante.

L'impianto suddetto e i locali annessi sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, perfettamente noti al Concessionario.

Relativamente ad essi, per la consegna, sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale di consistenza. Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto. Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

Il Comune affida al concessionario la gestione del campo di calcio sintetico c/o il complesso scolastico di via Dante.

Art. 2

(Durata della convenzione)

La gestione ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Art. 3

(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione)

Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato

nei seguenti commi del presente articolo.

All'Amministrazione spettano, in particolare, in relazione all'affidamento in gestione della struttura sportiva oggetto della convenzione:

- le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento delle strutture sportive, che deve essere aperto a tutte le società sportive e associazioni sportive regolarmente costituite perseguendo l'obiettivo della massima utilizzazione, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto e favorendo in modo particolare le attività sportive del settore giovanile.

Art.4 **(Profili economici)**

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento della struttura sportiva assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e la manutenzione ordinaria del campo sintetico e annesse strutture e pertinenze, di cui al D.P.R. n° 380/2001 art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2, ed all'art. 1576 e seguenti del Codice Civile per quanto applicabili, ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria dello stesso. Per manutenzione ordinaria s'intendono gli interventi previsti dall'art. 6 della presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare il campo sportivo comunale per manifestazioni organizzate direttamente da essa. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un congruo preavviso che sarà valutato in relazione alla tipologia dell'evento. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati).

Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare – campionati) e comunque previo accordo con l'affidatario, nel rispetto delle ordinarie esigenze di utilizzo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità eventualmente, di fare utilizzare, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

L'associazione ha anche la facoltà di utilizzare il bene per organizzare manifestazioni proprie di carattere ricreativo, che hanno quale fine l'interesse della comunità locale e che siano compatibili con la destinazione d'uso. In tal caso dovrà provvedere direttamente, a propria cura e spesa, all'acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle iniziative, a farsi carico dei rapporti ed obbligazioni che si costituiscono tra l'associazione stessa e soggetti terzi per la fornitura di beni e servizi, nonché per il pagamento di oneri fiscali e diritti di qualsiasi natura connessi con le manifestazioni. L'associazione potrà introitare eventuali proventi derivanti da pubblicità, in tal caso sarà tenuta al pagamento di imposte e diritti dovuti.

Art. 5 **(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)**

Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- a) utilizzo della struttura sportiva la sera, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto Comprensivo, garantendo un ordinato svolgimento delle attività didattiche mattutine;
- b) conduzione tecnica e funzionale del campo sintetico da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune;

- c) manutenzione ordinaria intesa come pulizia, taglio e raccolta dell'erba nel cortile pertinente al campo sintetico;
- d) apertura e chiusura della struttura;
- e) piccola manutenzione e manutenzione ordinaria;
- f) messa in sicurezza, recinzione delle pareti basse esternamente alle zone porte, sostituzione della copertura delle panchine e delle sedie (come da richiesta prot. n. 4889 del 18.07.2016);
- g) Tutti gli addetti operanti nella struttura sportiva devono tenere un comportamento corretto e educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.
- g) è obbligo per la società concessionaria garantire, con la presenza di personale formato, la sicurezza sanitaria di salvavita, con l'utilizzo dei DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) durante l'apertura degli spazi sportivi agli utenti sportivi regolarmente iscritti, sia nelle giornate di allenamento, sia nelle giornate di partite o gare ufficiali all'interno del complesso sportivo. A tale scopo, alla società verrà consegnata copia delle chiavi della palestra esclusivamente per poter accedere al DAE.

Art. 6

(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)

Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione Comunale la realizzazione interventi di manutenzione straordinaria qualora si rendessero necessari.

Il Comune concede il campo di calcio sintetico c/o il complesso scolastico di via Dante a titolo gratuito, a scapito degli oneri derivanti dall'attività e manutenzione del campo da parte della Società Sportiva ammontanti a euro 1.500,00 - come da relazione tecnica prot. n. 1540 del 08.03.2017 - per il primo anno e euro 1.000,00 per i successivi due anni.

Al termine di ogni anno la Società Sportiva dovrà trasmettere al Comune una relazione tecnico/economica in merito all'attività di gestione svolta nell'impianto sportivo secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 7

(Responsabilità)

Il soggetto affidatario è responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente a tali rapporti e conseguente l'attività da esse svolta all'interno della struttura. Esso inoltre è responsabile di danni o inconvenienti che possano derivare alle persone o alle cose a seguito dell'uso della struttura.

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nella struttura che dovranno essere rinnovate secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge.

Art 8

(Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)

Per gravi e reiterati casi di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, di cui:

- Variazione dell'uso della struttura rispetto all'originaria destinazione;
- Mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;
- Mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, come disciplinati dall'allegata convenzione

L'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato.

Art. 9 (Verifiche e controlli)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati.

Art. 10 (Disposizioni di rinvio)

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
- b) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;
- c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., in quanto:

- non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso la struttura in oggetto) compresenza del personale dell'affidatario e di quello dell'Amministrazione Comunale, non vi sarà alcun interferenza fra essi;
- essendo prevista la compresenza, presso la struttura in oggetto, di privati cittadini, del pubblico e del personale dell'affidatario, e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza della struttura.

Art. 11 (Sub affidamento e modificazione dell'impianto)

Il Concessionario non potrà sub affidare a terzi la gestione dell'impianto, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato della struttura sportiva oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Al termine del rapporto di convenzione, tali innovazioni e modifiche verranno acquisite dall'Amministrazione Comunale, la quale nulla dovrà a titolo di rimborso.

È tassativamente vietato duplicare le chiavi dell'impianto.

Art. 12
(Ingresso al pubblico)

L'ingresso al pubblico è subordinato alle autorizzazioni di legge.

Art. 13
(Risoluzione delle controversie)

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione ed interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Cagliari.

Art. 14
(Trattamento dati personali)

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 15
(Disposizioni finali)

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per la concessione degli impianti sportivi vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.10.2014.

Data,

Per l'Amministrazione
Il Dirigente

Per il soggetto affidatario
Il Legale Rappresentante